

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "PROMETEO 2050 – I VOLONTARI DEL DISTRETTO – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"

TITOLO I – COSTITUZIONE – SEDE – DURATA - SCOPO **ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE**

È costituita l'Associazione denominata "Prometeo 2050 – I Volontari del Distretto - Organizzazione di volontariato" di seguito denominata semplicemente Associazione. L'Associazione utilizza quale acronimo "Prometeo 2050- I Volontari del Distretto - ODV". L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Organizzazione di Volontariato o ODV.

ARTICOLO 2 – DURATA E SEDE

La durata dell'Associazione è illimitata, ma può essere sciolta per volontà dei Soci, osservate le disposizioni di cui al presente Statuto.

L'associazione ha attualmente sede in Milano e l'Assemblea straordinaria potrà variarla purchè nel territorio di competenza del Distretto 2050, in quanto la stessa opera sul territorio distrettuale rotariano e rotaractiano, così come definito dagli organi superiori del Rotary International deputati alla sua individuazione.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ARTICOLO 3 – FINALITA'

L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha fini di lucro.

L'Associazione persegue finalità solidaristiche e di utilità Sociale e si propone di perseguire sul piano regionale, nazionale ed internazionale, l'ideale Rotariano del "Servire" in tutte le sue possibili implicazioni in un'ottica che possa superare le dimensioni dei singoli Club.

L'Associazione, quindi, intende mettere a disposizione sul piano regionale, nazionale ed internazionale un concreto strumento d'azione per attuare ogni iniziativa (filantropica, culturale, scientifica, ecc.) in cui si sostanzia lo spirito del "Servire" e l'attività di volontariato in genere come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.


L'Associazione svilupperà ed attuerà forme concrete di servizio, creando vincoli di solida amicizia tra gli Soci nella prospettiva di servire insieme l'interesse generale:

- applicando nella vita professionale elevati principi etici, così da costituire un esempio di integrità e correttezza;
- realizzando l'ideale del servire nella vita professionale e Sociale, incoraggiando con ogni mezzo la comprensione nazionale ed internazionale, la buona volontà e la pace mondiale;
- creando rapporti amichevoli tra le diverse categorie economiche, Sociali e politiche, così da consentire la diffusione di un grande movimento di volontariato.

ARTICOLO 4 – ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri Soci, svolge in favore di terzi, in via principale, le seguenti attività di interesse generale:

1. interventi e servizi Sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla

- 169

- legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
2. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse Sociale con finalità educativa;
 3. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 4. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse Sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni.

L'Associazione, pertanto, per mezzo delle sue azioni concrete si mette al servizio di tutto il territorio distrettuale rotariano e rotaractiano del Distretto 2050, ovvero nelle Province di Brescia, Cremona, Mantova, Milano, Lodi, Pavia e Piacenza e potrà svolgere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- i. a favore dei meno validi la creazione ed il sostegno di laboratori protetti, di centri di riabilitazione e di accoglienza e l'organizzazione di campi vacanze;
- ii. per le persone anziane e gli ammalati la creazione ed il finanziamento di centri di accoglienza e di servizi di assistenza per i casi urgenti;
- iii. a favore di giovani le iniziative di "informazione professionale" (gli Soci mettono la loro esperienza professionale a disposizione dei giovani per aiutarli a scegliere l'orientamento dei propri studi) e l'organizzazione di gruppi a servizio della comunità locale;
- iv. per l'ambiente l'organizzazione di "Forum", la creazione di corpi volontari pronti per interventi nelle località colpite da calamità naturali o anche per la normale conservazione e preservazione dell'habitat;
- v. per la cultura, l'organizzazione di manifestazioni, cooperando e sostenendo anche finanziariamente tutte le iniziative ed attività suscettibili di promuovere lo sviluppo culturale.

L'Associazione, inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti *ex lege* previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

TITOLO II – SOCI

ARTICOLO 5 – AMMISSIONE

Sono Soci dell'Associazione i Rotariani ed i Rotaractiani del Distretto 2050 del Rotary International, nonché tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota di adesione annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.



Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere sulle istanze di ammissione entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento della stessa, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta; in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati entro 30 giorni dall'adozione, cosicché questi ultimi possano, entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile.

Il Libro Soci è tenuto costantemente aggiornato a cura del Consiglio Direttivo, sempre disponibile per consultazioni da parte dei Soci.

ARTICOLO 6 – ADESIONE E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il Socio. I Soci godono dei seguenti diritti:

- a) partecipare alla vita dell'Associazione nei modi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento;
- b) eleggere le cariche sociali ed essere eletti;
- c) partecipare all'Assemblea e chiederne la convocazione nei modi e termini previsti dal presente Statuto;
- d) approvare i bilanci;
- e) formulare al Consiglio Direttivo proposte di attività nell'ambito degli scopi e dei programmi dell'Associazione e con riferimento ai suoi fini;
- f) partecipare ai programmi di aggiornamento e di formazione definiti annualmente.

Sono doveri dei Soci:

- a) condividere i fini solidaristici e gli scopi dell'Associazione, rispettando il presente Statuto, il Regolamento e le delibere degli organi associativi;
- b) non compiere atti che danneggiano materialmente o moralmente l'immagine e gli interessi dell'Associazione;
- c) improntare il proprio comportamento nei confronti dei Soci e dei terzi a spirito di solidarietà ed attuarlo con correttezza, buona fede e onestà;
- d) disimpegnare in modo personale, gratuito e senza fini di lucro i servizi e le attività loro affidati.

Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i Soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Soci, iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

171
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ARTICOLO 7 – CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCI

La qualità di Socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

La comunicazione è annotata nel Libro dei Soci.

Il mancato pagamento della quota di adesione annuale entro i termini e le modalità previsti dal Consiglio Direttivo, comporta l'automatica decadenza dalla qualifica di aderente, annotata in apposito verbale del Consiglio Direttivo e sul Libro dei Soci.

L'aderente che viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro dei Soci.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio dei Probiviri di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ARTICOLO 8 – VOLONTARI E ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE

I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO III – ORGANI

ARTICOLO 9 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Presidente Onorario;
- l'Organo di Controllo e di Revisione Legale;
- il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 10 – COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i Soci all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno due mesi nel Libro dei Soci.

Ciascun aderente ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente, ovvero, in assenza pure di quest'ultimo, dal Consigliere presente più anziano d'età.

Il Presidente dell'Assemblea nominerà di volta in volta un Segretario.

ARTICOLO 11 – CONVOCAZIONE E VERBALIZZAZIONE

[Handwritten signature]

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata di almeno un decimo dei Soci.

L'Assemblea può riunirsi in un luogo diverso dalla sede Sociale, purché in Italia, ovvero anche mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto sarà stabilito in apposito Regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dell'aderente che partecipa e vota.

Per ogni Assemblea verrà redatto a cura del Segretario, di volta in volta nominato, un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso, verrà conservato agli atti dell'Associazione.

ARTICOLO 12 – ASSEMBLEA ORDINARIA

All'Assemblea convocata in seduta ordinaria compete:

- a) l'elezione e la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) l'elezione del Collegio dei Proviviri;
- c) la nomina e la revoca dell'Organo di Controllo;
- d) la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- f) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari, nonché l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;
- g) l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo;
- h) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Soci, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei Soci presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ciascun aderente può rappresentare fino ad un massimo di tre Soci, nei limiti di legge.

Non è consentito ai membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Sorveglianza di essere delegati al voto da parte dei soci di Prometeo 2050.

ART. 13 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

All'Assemblea convocata in seduta straordinaria compete:

- a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. la devoluzione del patrimonio;
- d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi Sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi dei Soci e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà dei Soci presenti in proprio o per delega.

Finis

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà dei Soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti dei Soci sia in prima che in seconda convocazione.

Ciascun aderente può rappresentare fino ad un massimo di tre Soci, nei limiti di legge.

ARTICOLO 14 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a nove membri eletti dall'Assemblea che ne determina altresì il numero dei componenti.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni, non possono essere rieletti e cessano con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente ed in caso di impedimento dal Vicepresidente o, ancora, in caso di impedimento di quest'ultimo da uno qualsiasi dei Consiglieri. Il Consiglio si riunisce pure quando ne è fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Il Consiglio è convocato con comunicazione scritta da inviare a tutti gli interessati almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità la proposta si ha per respinta.

Il Consiglio potrà riunirsi anche telematicamente, secondo quanto previsto da apposito Regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dei consiglieri partecipanti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea.

La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.

Qualora il consigliere non condivide le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede, senza indugio e comunque nel termine di 30 giorni dall'avvenuta notizia, alla convocazione dell'Assemblea perché deliberi l'integrazione del Consiglio Direttivo.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente ovvero il più

173

anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ARTICOLO 15 - LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti la cui osservanza è obbligatoria per tutti i Soci dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Saranno inoltre di competenza del Consiglio Direttivo, in via descrittiva e non esaustiva:

- l'accoglimento o il rigetto delle domande di associazione da parte degli aspiranti Soci;
- l'elezione, nell'ambito dei propri membri, del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
- la formulazione del programma dettagliato di attività e la sua realizzazione;
- la tenuta del Libro Soci e dei Libri verbali;
- la determinazione della quota di adesione annuale e degli eventuali contributi straordinari;
- la proposta di apertura di sedi secondarie ove se ne ravvisasse la necessità;
- la nomina, su proposta del Presidente, del Presidente Onorario.

Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti ex lege previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte o tutte le sue competenze a singoli consiglieri, previa apposita delibera alla quale dovrà essere data idonea pubblicità nelle forme di legge.

ARTICOLO 16 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno dei Soci, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura la conservazione e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ARTICOLO 17 – IL PRESIDENTE ONORARIO

La carica di Presidente Onorario è una carica onorifica al di fuori del Consiglio Direttivo che non attribuisce alcun potere di gestione né di rappresentanza nell'ambito dell'Associazione e che può venire conferita, dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, ad un Socio particolarmente distintosi per l'attività resa nei confronti dell'Associazione.

R. Amico

Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza però diritto di voto.

ARTICOLO 18 – IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 19 – IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato dal Presidente e dal Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì sotto la responsabilità del Presidente la tenuta e la custodia dei libri Sociali e di quelli obbligatori per legge.

ARTICOLO 20 – IL TESORIERE

Il Tesoriere è responsabile della contabilità dell'amministrazione.

Compila il bilancio consuntivo di esercizio, il bilancio preventivo e redige le situazioni periodiche quando siano richieste dal Consiglio Direttivo ed almeno ogni trimestre solare. È preposto ai pagamenti ed alla riscossione su mandati approvati.

ARTICOLO 21 – L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie dei soggetti di cui all'articolo 2397, comma II, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei suoi componenti.

L'Organo di Controllo dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di Controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il bilancio Sociale sia stato redatto in conformità alla legge.

L'Organo di Controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni Sociali o su determinati affari.

All'Organo di Controllo spetta un'indennità di carica nel rispetto e nei limiti di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

Al superamento dei limiti previsti dall'articolo 31, comma I, del D.Lgs. n. 117/2017, all'Organo di Controllo potrà essere affidata anche l'attività di revisione legale dei conti.

L'Organo di Controllo può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 22 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea.

Non può essere nominato membro del Collegio, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Collegio dura in carica per un triennio, sino a che non sia stato nominato il nuovo organo, e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio consuntivo di esercizio relativo all'ultimo esercizio completo della carica.

175

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti alla prima riunione utile.

Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra i Soci, tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, comprese quelle relative al diniego all'iscrizione in qualità di Socio, alla revoca o decadenza dei consiglieri.

Il Collegio dei Probiviri dovrà riunirsi entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza da parte dell'interessato, e dovrà esprimersi entro centocinquanta giorni da tale data.

Esso giudicherà *ex bono et aequo* senza formalità di procedura.

L'incarico di membro del Collegio è incompatibile con la carica di consigliere e di componente dell'Organo di Controllo.

Avverso il giudizio del Collegio dei Probiviri è possibile ricorrere al giudice ordinario.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO **ARTICOLO 23 – RISORSE ECONOMICHE**

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote di adesione annuali;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale;
- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti *ex lege* previsti;
- entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 e all'art. 84 del D.lgs. 117/17, nei limiti *ex lege* previsti;
- entrate da attività commerciali, nei limiti *ex lege* previsti;
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'Associazione.

ARTICOLO 24 – PATRIMONIO, CONTRIBUTI E CONVENZIONI.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti i Soci.

L'importo della quota di adesione annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

La quota di adesione annuale è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le donazioni di non modico valore sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ARTICOLO 25 – BILANCIO

Per ogni esercizio Sociale, l'Associazione redige un bilancio consuntivo di esercizio e un bilancio preventivo.

177


L'esercizio Sociale decorre dal giorno uno gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste; deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti *ex lege* previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico – finanziario prefigurato.

Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione redigerà il bilancio Sociale.

Entro il mese di marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i Soci. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO. 26 – AVANZI DI GESTIONE

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 2 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità Sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ARTICOLO 27 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'Associazione tiene:

- il Registro dei Volontari;
- il Libro dei Soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- il Libro degli Inventari.

I Soci hanno il diritto di esaminare i libri Sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 28 – SCIoglimento

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, Soci, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi Sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge,



ad altro Ente del Terzo Settore, principalmente ad altra Organizzazione di Volontariato, secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 29 – LEGGE APPLICABILE

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., nel Libro Primo del Codice Civile e nella normativa specialistica di settore.

ARTICOLO 30 – NORMA TRANSITORIA

Le disposizioni del presente Statuto sono pienamente efficaci dalla data di approvazione dello Statuto stesso, ad eccezione di quelle che presuppongono l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che entreranno in vigore a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel predetto Registro.

*Per
Rovito*